

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNITARIO E DEL COMITATO TECNICO PER IL CONTROLLO ANALOGO.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato unitario, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto e del Comitato tecnico di controllo ai sensi dell'art. 10 del predetto Statuto.

Art. 2 - Composizione, durata e sede

1. Il Comitato unitario è composto dai Sindaci, o loro delegati, dei Soci affidanti i servizi, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

2. I membri del Comitato unitario decadono automaticamente allorché venga meno l'affidamento del servizio alla Società.

3. In caso di anticipata cessazione della carica, per qualsiasi causa, i membri del Comitato unitario sono sostituiti con le modalità previste dallo Statuto.

4. Il Comitato unitario nomina, fra i propri componenti, il Presidente.

5. Il Comitato unitario si riunisce presso la sede della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, su richiesta di almeno 1/5 dei membri del Comitato e purché posta entro i limiti territoriali dei Soci affidanti.

6. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.

Art. 3 - Competenze

1. Il Comitato unitario esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini dell'esercizio del controllo analogo sui servizi, ed in particolare:

a) detta gli indirizzi per la nomina dell'eventuale Direttore Generale della società;

b) autorizza l'adozione, da parte dell'amministratore unico, del bilancio di esercizio, del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del rendiconto consuntivo annuale, con potere di valutazione di tutte le questioni comunque relative ai servizi;

c) esprime parere vincolante sugli altri atti dell'amministratore unico oggetto di autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto;

d) autorizza l'amministratore unico ad istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

e) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, l'amministratore unico;

f) riceve relazioni annuali da parte degli organi di vertice della Società sullo svolgimento dei servizi affidati direttamente dagli Enti locali soci;

g) detta gli indirizzi al Comitato tecnico ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi, nonché nelle materie e per gli aspetti coinvolgenti più settori;

h) può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più Comitati Tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze;

i) propone all'Assemblea l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 2393 c.c.

l) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 2395 c.c.

m) assume le necessarie iniziative nei confronti dell'amministratore unico a fronte delle segnalazioni pervenute dal Comitato tecnico, ivi incluso l'annullamento e/o la revoca degli atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio.

2. Il Presidente riferisce all'Assemblea dei soci e ai Soci dell'attività svolta dal Comitato unitario.

Art. 4 - Convocazione del Comitato unitario, voto e verbalizzazione

1. Il Comitato si riunisce:

a. prima di ogni seduta dell'Assemblea dei Soci, se sono posti all'ordine del giorno atti rientranti nelle competenze del Comitato unitario ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;

b. negli altri casi previsti dallo Statuto;

c. ove ne faccia motivata richiesta un membro del Comitato unitario, purché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla riunione precedente;

d. ogni volta che il Presidente del Comitato unitario lo ritenga opportuno e, in particolare, qualora ravvisi difformità, violazioni e scostamenti dell'Amministratore unico da propri indirizzi, indicazioni e direttive o da quelli deliberati dall'Assemblea dei Soci o dai Comitati tecnici.

2. Il Comitato unitario è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dall'Amministratore unico della Società già costituita e successivamente, dal Presidente del Comitato unitario.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante posta elettronica certificata, a ciascun membro del Comitato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in casi di estrema e comprovata urgenza, entro il termine ridotto di 3 (tre) giorni.

4. Il Comitato unitario convocato a seguito della trasmissione delle proposte degli atti deliberativi sottoposti all'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 dello Statuto deve procedere alle determinazioni di sua competenza entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

5. Il Comitato unitario è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. A ciascun membro del Comitato unitario spetta un solo voto, a prescindere dalla quota rappresentata. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi esercita le funzioni di Presidente.

7. Ciascun Socio affidante ha facoltà di conferire delega ad altro Socio affidante, per singole riunioni. Ciascun Socio affidante potrà essere delegato ad esercitare i diritti e le prerogative in seno al Comitato unitario da non più di un Socio affidante.

8. Delle sedute è redatto apposito verbale da un Segretario designato dal Comitato per ciascuna riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Comitato unitario e dal Segretario designato.

Art. 5 - Pubblicità delle riunioni del Comitato unitario

1. Le riunioni del Comitato unitario sono pubbliche, salva diversa determinazione del Comitato medesimo adottate a maggioranza dei presenti.

Art.6 - Comunicazione delle determinazioni del Comitato unitario

1. Le determinazioni e gli atti adottati dal Comitato unitario sono comunicati agli Enti locali soci e agli organi della Società con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 7 - Poteri di vigilanza del Comitato

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Comitato unitario può procedere ad atti di ispezione, accedere a tutti i documenti ed atti societari inerenti alle questioni ad esse sottoposte dagli Enti locali soci e richiedere all'Amministratore documenti e notizie utili all'esercizio del controllo con osservanza di un preavviso di giorni 15 (quindici).

Art. 8 - Esito dei controlli del Comitato unitario

1. Il Comitato unitario comunica alla Società e agli Enti locali soci, con periodicità almeno trimestrale, le verifiche e i controlli eseguiti sulla Società e l'esito degli stessi.

2. Nel caso in cui, anche a seguito delle segnalazioni del Comitato tecnico di controllo, il Comitato unitario accerti che, nell'esercizio della propria attività, la Società non ottemperi alle disposizioni del/i contratto/i di servizio e delle carte di qualità dei servizi, ovvero alle direttive e agli indirizzi impartiti, ovvero assuma atti in contrasto con gli interessi pubblici della collettività e del territorio a cui si riferisce il servizio, il Comitato unitario assume le iniziative e le misure da adottare nei confronti della Società per porre tempestivo rimedio agli inadempimenti riscontrati, ivi comprese, occorrendo, la revoca dell'Amministratore e la promozione nei suoi riguardi dell'azione di responsabilità.

Art. 9 - Gratuità della carica di componente del Comitato unitario

1. La carica di componente del Comitato unitario è gratuita.

2. È fatto salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa, con onere a carico dell'Ente Locale socio rappresentato.

Art. 10 - Ingresso di nuovi soci

1. L'ingresso di nuovi Enti locali nel capitale della Società determina l'automatica applicazione ai medesimi delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 11 - Comitato tecnico di controllo

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al Comitato tecnico di controllo previsto dall'art. 10 dello Statuto, in quanto compatibili e con i necessari adattamenti.

2. Il Comitato tecnico ha competenze e svolge funzioni su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento limitatamente alle materie di competenza, e nel rispetto delle direttive del Comitato unitario, in particolare:

- a) supporta il Comitato unitario nelle decisioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di competenza;
- b) esercita le funzioni delegate dal Comitato unitario;
- c) autorizza gli atti più significativi relativi alla erogazione dei servizi, quali la carta dei servizi e gli schemi generali dei contratti di servizio e impartisce all'Amministratore unico indirizzi e direttive vincolanti sulla politica societaria, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alle caratteristiche da assicurare per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) autorizza le decisioni più significative dell'Amministratore unico relative all'organizzazione e/o gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto;
- e) segnala all'Amministratore unico eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi affidati e propone i necessari correttivi;
- f) può porre il veto sulle operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi pubblici della collettività e del territorio interessati dal servizio;
- g) segnala al Comitato unitario eventuali violazioni e/o scostamenti all'Amministratore unico dalle direttive e dagli indirizzi impartiti.

3. Le modalità concernenti l'organizzazione e la gestione del Comitato Tecnico saranno disciplinati da un successivo atto da parte di ciascuna Giunta comunale.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia.